

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.13 DEL 2/08/2013

Determinazione del C.d.A. su un Testo Aggiornato dello Statuto dell'IPA, contenente l'individuazione della natura giuridica dell'Istituto, da proporre a Roma Capitale ai sensi dell'art.34 del vigente Statuto.

Nell'anno 2013 il giorno 2 del mese di Agosto nella sede di Via Francesco Negri n.11, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:

- Fontanelli Giancarlo	Presidente
- Invenenato Paolo	Vice Presidente
- Andreoni Luciano	Consigliere
- Capparelli Mario	Consigliere
- Cicco Massimo	Consigliere
- Costabile Pietro	Consigliere
- Di Nicola Tiziano	Consigliere
- Ferretti Paola	Consigliere
- Iavagnilio Giovanni	Consigliere
- Lulli Stefano	Consigliere
- Persiani Luciana	Consigliere
- Reali Giampiero	Consigliere
- Torroni Maurizio	Consigliere

Assente la Consigliera Paola Ferretti.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.17 dello Statuto, il Direttore dell'Istituto Dr. Andrea De Simone.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che il vigente Statuto, approvato con atto del Sindaco pro-tempore n. RA/8902 dell'8 febbraio 2013, all'art.34 dispone: " Entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di insediamento, il nuovo Consiglio di Amministrazione proporrà a Roma Capitale un testo aggiornato di Statuto che individui univocamente, tra l'altro, la natura giuridica dell'Istituto. Il testo sarà trasmesso all'Assemblea Capitolina per l'approvazione. Trascorso inutilmente il termine fissato il nuovo testo di Statuto sarà predisposto dagli Uffici di Roma Capitale e sottoposto all'Assemblea Capitolina. ";

Considerato che il C.d.A. si è insediato in data 20 maggio 2013 ;

Che in data 18 luglio 2013 con Deliberazione n.6/2013, esibita in atti, è stato dato incarico agli Avv.ti Federico TEDESCHINI, Marcello CARDI, Mario ZOTTA e Alfonso QUINTARELLI, di formulare una proposta di nuovo Statuto che individui univocamente la natura giuridica dell'IPA;

Che i quattro menzionati Giuristi con relazione del 31 luglio 2013 registrato al protocollo dell'Istituto in data 01/08/2013 n.19390, esibita in atti, hanno indicato "... che la figura che meglio di altre possa adattarsi all'IPA, considerate anche le recenti modifiche normative culminate nelle limitazioni di cui all'art.9, c.6, del Decreto Legge n.95/2012 conv.con L.n.135/2012, sia quella dell'Associazione di Diritto Privato, accompagnata dalla precisazione che la stessa è di interesse pubblico tenuto conto anche dell'art.24, poi art.30, dello Statuto di Roma Capitale in vigore fino al 7 marzo 2013".

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

-di approvare la proposta di Statuto elaborata dai Giuristi Marcello CARDI, Mario ZOTTA e Alfonso QUINTARELLI, parte integrante del presente provvedimento, Allegato Sub A).

-di inviare la presente Deliberazione con il relativo Statuto allegato all'Amministrazione Capitolina corredata da una nota esplicativa del Consiglio di Amministrazione in ordine ai criteri e ai riferimenti normativi che hanno determinato l'elaborazione del testo del nuovo Statuto.

Della presente Deliberazione si dà pubblicità nella pagina web dell'Istituto nel portale di Roma Capitale.

La Deliberazione viene posta ai voti e risulta approvata a maggioranza con l'astensione del Presidente.

IL DIRETTORE

Andrea De Simone



IL PRESIDENTE

Giancarlo Fontanelli



Allegato Sub A)

PROPOSTA DI STATUTO
(approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13 del 02/08/2013)

Art.1
Natura

L' "Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale" – in sigla I.P.A. -, costituito con deliberazione del Governatore di Roma n. 1784 del 30 Maggio 1940, è un'associazione privata di interesse pubblico, senza scopo di lucro, della quale Roma Capitale è "Socio Fondatore" e soci sono gli attuali "Soci Ordinari", come individuati nell'art. 4 del presente statuto.

Art.2
Scopi dell'istituto

L'I.P.A. ha lo scopo di svolgere, in favore e nell'interesse dei soci e dei loro familiari a carico, nel rispetto delle normative di settore e, se indispensabile, mediante enti ancillari appositamente acquisiti o costituiti, integralmente partecipati dall'Istituto, le attività di carattere previdenziale, assistenziale, creditizio di seguito specificate, nonché ogni altra attività di carattere ludico e ricreativo:

Previdenza

1. ai Soci ordinari dell'Istituto e ai soci convenzionati, alla cessazione del rapporto di lavoro, viene corrisposta una somma di denaro così determinata: importo del contributo previdenziale versato da ciascun socio ordinario o socio convenzionato nel corso degli ultimi dodici mesi, nella misura di 1/100 dello stipendio pensionabile, moltiplicato per il numero degli anni interi di iscrizione all'Istituto, computando per anno intero la frazione superiore a 6 mesi;
2. ai Soci ordinari dell'Istituto e ai soci convenzionati aderenti al fondo per l'erogazione dell'indennità suppletiva, viene corrisposta una ulteriore somma di denaro con le modalità e nella misura previste dall'apposito Regolamento.

Assistenza

da erogarsi nella misura che sarà annualmente determinata in sede di approvazione del bilancio di previsione, nelle seguenti forme:

1. medicina sociale e preventiva, da attuarsi, sia perseguendo le finalità dell'Istituto, sia in base ai programmi eventualmente concordati con l'Amministrazione capitolina, presso il Centro di medicina preventiva dell'Istituto;
2. assistenza odontoiatrica presso il Centro Stomatologico dell'Istituto, con le modalità e nelle misure previste dal Regolamento per l'assistenza ai Soci;
3. le prestazioni assistenziali di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono estese al coniuge ed ai figli conviventi non a carico del Socio ordinario o del socio convenzionato; la relativa spesa è esclusivamente a carico del Socio ordinario o del socio convenzionato e le modalità di fruizione delle prestazioni saranno regolamentate con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
4. compartecipazione alle spese ed erogazione di sussidi e assegni nei casi, con le modalità e nelle misure previste dal Regolamento per l'assistenza ai Soci;
5. conferimento di borse di studio, iniziative a favore dei figli dei Soci, collegato ai loro impegni scolastici, compresi quelli universitari, organizzazione di viaggi e soggiorni di studio assistenziali educativi e culturali, con partecipazione economica totale o parziale del Socio ordinario, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
6. erogazione del «sussidio di solidarietà» secondo le norme contenute nel Regolamento per l'assistenza ai Soci;
7. erogazione a favore dei familiari superstiti dei soci deceduti in attività di servizio, del «mese del funere», nella misura unica, uguale per tutti;
8. iniziative e manifestazioni di natura assistenziale, culturale, educativo e ricreativo, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
9. Gestione ed organizzazione delle strutture degli impianti necessari allo svolgimento delle attività di cui sopra.

Credito

1. concessione di prestiti fiduciari, nei limiti e secondo le norme di cui ai successivi art. 31 e segg.;

Beviseu
Tomi

Governatore

Amministratore

Di M...

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

2. concessione di piccole anticipazioni o buoni contanti con pagamento rateale e mensile, per la stipulazione di polizze con Compagnie assicuratrici, nonché per la partecipazione a soggiorni, viaggi, iniziative e manifestazioni assistenziali, di studio, culturali, educative e ricreative organizzati da ditte o società purché i prestatori di detti servizi siano convenzionati con l'Istituto.
3. anticipazione di somme di denaro, da restituire in rate mensili, concesse nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, alle stesse condizioni dei prestiti fiduciari per piccole esigenze familiari.
4. pagamento per conto dei Soci e dei convenzionati, delle fatture relative alle onoranze funebri rese dall'AMA Spa Cimiteri Capitolini con recupero del relativo importo in rate mensili senza applicazione di interessi;
5. facilitare l'accesso dei soci al credito bancario.

Art.3

Sede e mezzi per l'attività dell'istituto

Il funzionamento dell'Istituto è assicurato:

- a) dai contributi ordinari ed eventualmente straordinari dei Soci;
- b) dai proventi dell'attività relativa al credito;
- c) dalle entrate per interessi attivi maturati sulle somme depositate dall'I.P.A. presso Istituti di Credito, oppure provenienti da altri investimenti sui titoli di stato italiani;
- d) dalla somministrazione gratuita e dalla manutenzione, da parte di Roma Capitale, dei locali costituenti l'Istituto, nonché dalla fornitura gratuita, da parte del Comune medesimo, delle utenze, del riscaldamento e dell'arredamento dei locali stessi;
- e) da eventuali lasciti e donazioni.

L'Istituto potrà avvalersi dall'assistenza dell'Avvocatura capitolina nonché delle altre strutture dell'Amministrazione comunale.

Art.4

Soci

I) Socio fondatore dell'Istituto è Roma Capitale;

II) Soci ordinari dell'Istituto sono e potranno essere:

- a) tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato di Roma Capitale, del Comune di Fiumicino in quanto già dipendenti di Roma Capitale, dell'A.M.A., i dipendenti già AMA S.p.A. transitati nelle Aziende del Gruppo attraverso l'esternalizzazione di rami d'azienda, ovvero cessione di contratti individuali, purché già iscritti all'IPA al momento del passaggio;
- b) i titolari di pensione diretta, che a qualsiasi titolo abbiano cessato il loro rapporto di lavoro con l'Amministrazione comunale o con gli enti di cui al precedente punto a);
- c) i familiari superstiti degli ex iscritti, i quali godano di pensione indiretta ovvero di reversibilità a carico dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche INPS ex INPDAP oppure di altre Casse Pensioni;

III) Soci Convenzionati dell'Istituto sono: i dipendenti e familiari a carico di Aziende e Società del Gruppo

Roma Capitale, del Gruppo Comune di Fiumicino e del Gruppo AMA S.p.A., con capitale pubblico non inferiore ai 2/3, a condizione che sia intervenuta tra l'Istituto e gli enti datoriali apposita convenzione.

I Soci ordinari di cui al precedente punto II) - a) e b) hanno diritto alla fruizione di tutti i servizi dell'Istituto ed hanno titolo all'elettorato attivo e passivo.

I soci ordinari di cui al precedente punto II) - c) ed i soci convenzionati non potranno esercitare il diritto all'elettorato attivo e passivo.

L'iscrizione all'Istituto avviene su domanda dell'interessato e avrà decorrenza dal giorno successivo al primo versamento dei contributi di cui all'art. 7.

Il godimento delle prestazioni previste a favore dei Soci ordinari e dei soci convenzionati resta subordinato al pagamento dei contributi a norma del successivo art. 7

Stes
10 me
2
Stes

[Signature]

[Signature]

I Soci ordinari in attività di servizio possono, in ogni momento, recedere dalla iscrizione all'Istituto con diritto alla restituzione dei soli contributi previdenziali effettivamente versati, al netto dei crediti eventualmente vantati dall'Istituto.

I Soci ordinari pensionati, invece, pur potendo rinunciare, in qualsiasi tempo, alla iscrizione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi assistenziali versati.

Art.5 Dipendenti di Enti e Aziende

I dipendenti, in attività di servizio, di Aziende e Società del Gruppo di Roma Capitale, del Gruppo Comune di Fiumicino e del Gruppo AMA S.p.A., con contratto a tempo indeterminato, a seguito di apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'IPA e sottoscritta dalle Aziende e Società datoriali possono, su esplicita richiesta, divenire "soci convenzionati".

L'iscrizione avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello del primo versamento dei contributi di cui al successivo art. 7.

I soci convenzionati possono in ogni momento recedere dalla adesione all'Istituto con diritto alla restituzione dei soli contributi previdenziali effettivamente versati, al netto dei crediti eventualmente vantati dall'istituto.

I soci convenzionati non potranno esercitare il diritto all'elettorato attivo e passivo.

Art.6 Dipendenti a tempo determinato

I dipendenti a tempo determinato del di Roma Capitale e dell'AMA S.p.A., con contratti non inferiori a 24 mesi, possono, previa specifica richiesta e pagamento dei contributi determinati dal C.d.A., fruire di alcune provvidenze previste per i Soci dell'Istituto, quando tale fruizione non comporti oneri aggiuntivi per l'I.P.A. I servizi fruibili dai dipendenti a tempo determinato sono previsti in apposito Regolamento deliberato dal C.d.A. I dipendenti di cui al presente articolo non potranno esercitare il diritto all'elettorato attivo e passivo.

Art.7 Contributi dei Soci ordinari e dei soci convenzionati

I Soci ordinari ed i soci convenzionati sono assoggettati alle seguenti ritenute, che saranno quantificate dal Consiglio di Amministrazione, con specifica apposita deliberazione:

- a) ritenuta previdenziale applicata sullo stipendio lordo pensionabile, esclusa la quota di famiglia, la 13^a mensilità, l'indennità integrativa speciale oppure indennità equipollente, lo straordinario e le indennità aggiuntive;
- b) ritenuta assistenziale applicata sullo stipendio lordo pensionabile, esclusa la quota di aggiunta di famiglia, la 13^a mensilità, l'indennità integrativa speciale oppure indennità equipollente, lo straordinario e le indennità aggiuntive;
- c) ritenuta per indennità suppletiva applicata sullo stipendio lordo pensionabile, compresa la 13^a mensilità, con esclusione della quota di aggiunta di famiglia, dell'indennità integrativa speciale oppure indennità equipollente, lo straordinario e le indennità aggiuntive;
- d) contributo mensile per sussidio di solidarietà.

I Soci ordinari pensionati saranno assoggettati alla ritenuta assistenziale sull'ammontare complessivo lordo del trattamento di quiescenza, esclusa la quota di aggiunta di famiglia, la 13^a mensilità e l'indennità integrativa speciale, o indennità equipollente.

Per il personale in attività di servizio, le suddette ritenute saranno operate dai competenti uffici dell'Ente di appartenenza, sui ruoli mensili degli stipendi e accreditate all'Istituto; i contributi assistenziali dovuti dai pensionati iscritti all'INPS ex INPDAP, oppure altro ente previdenziale, saranno versati direttamente a cura degli interessati.

La ritenuta previdenziale a carico del personale in attività di servizio, sarà accantonata e servirà a corrispondere agli aventi diritto, all'atto della cessazione del loro rapporto di lavoro o, in caso di morte, ai legittimi eredi, la somma di denaro di cui all'art. 2 - Previdenza.

Tale accantonamento dovrà essere utilizzato per l'attività creditizia e le rimanenze eventualmente risultanti a chiusura esercizio potranno essere destinate ad eventuali investimenti fruttiferi.

Di ruolo

full

[Handwritten signatures and initials]

Art.8

Diritto alle prestazioni

Il socio ordinario ed il socio convenzionato hanno diritto di usufruire dei servizi di previdenza e di credito, nei limiti e nelle forme previste dal presente Statuto, soltanto dopo un anno di ininterrotto servizio presso l'Amministrazione di appartenenza. Usufruiscono, invece, superato il sesto mese dalla data di assunzione in servizio, dell'assistenza sanitaria o delle altre provvidenze di carattere assistenziale.

Il socio ordinario ed il socio convenzionato che perdono, per qualsiasi causa, lo "status" di lavoratore dipendente, escluso il caso di loro pensionamento, decadono dal diritto alle prestazioni dell'I.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione temporanea dal godimento di tutte o di alcune delle provvidenze previste dal presente Statuto per il Socio ordinario o per il socio convenzionato:

- a) che abbia costretto l'Istituto ad atti esecutivi per ottenere l'adempimento di qualsiasi obbligazione da lui contratta verso l'Istituto medesimo;
- b) che sia stato sospeso dalle funzioni di dipendente per effetto di procedimento penale o disciplinare;
- c) che abbia simulato fatti o circostanze per avvantaggiarsi indebitamente delle prestazioni dell'Istituto.

La sospensione di cui alla lettera a) cesserà dopo tre mesi che il Socio ordinario o il socio convenzionato abbia adempiuto ai suoi obblighi, ovvero che gli atti coattivi siano stati eseguiti fino all'effettivo recupero di tutto il credito dell'Istituto. La sospensione di cui alla lettera b) cesserà appena il provvedimento che vi ha dato luogo sia stato favorevolmente risolto o il periodo di sospensione dalle funzioni sia decorso.

La sospensione temporanea dal godimento di tutte o di alcune delle provvidenze previste dal presente Statuto per una delle cause di cui alle precedenti lettere a), b) e c) determina la sospensione da ogni carica sociale ricoperta all'interno dell'IPA a far data dal provvedimento di sospensione adottato dal Consiglio di Amministrazione.

La condanna con sentenza passata in giudicato per una delle cause di cui alle lettere b) e c) comporta l'esclusione dall'IPA.

Contro i provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione è data facoltà al Socio di ricorrere al Sindaco di Roma Capitale, che, anche mediante suo delegato, dirimerà la controversia entro novanta giorni senza alcuna formalità di procedura, secondo le regole del presente statuto.

Art.9

Durata ed autonomia dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata, patrimonio ed amministrazione propri.

Il Sindaco di Roma Capitale esercita la vigilanza sull'attività dell'Associazione con le modalità e nei limiti previsti dal presente statuto.

Le proposte di deliberazioni di modifica allo Statuto, saranno inviate dal Consiglio di Amministrazione all'esame del Sindaco di Roma Capitale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione, potrà proporre eventuali variazioni e/o integrazioni. Trascorsi i trenta giorni le proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con le eventuali proposte di variazioni e/o integrazioni del Sindaco di Roma Capitale, saranno sottoposte all'Assemblea dei Rappresentanti per l'approvazione.

Art.10


Organi dell'Associazione


Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Rappresentanti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) il Direttore dell'Istituto

Sono organi tecnico-amministrativi dell'Associazione:

- f) la Commissione permanente per la Sanità;
- g) la Commissione permanente per la Comunicazione e Stampa
- h) la Commissione permanente per la Cultura e per la Socializzazione;

 *Torres*

4
 *Gelsomino*











Art.11
Assemblea dei Rappresentanti

L'assemblea dei Rappresentati è composta dal Socio Fondatore nella persona del Sindaco di Roma Capitale o di suo delegato, nonché da cinquanta membri eletti tra i soci ordinari, aventi il diritto di elettorato attivo e passivo, con il sistema proporzionale da tutti i soci con diritto all'elettorato attivo e passivo..

Gli eletti all'Assemblea dei Rappresentanti durano in carica per cinque anni, sono rieleggibili e non hanno diritto ad alcun compenso sotto qualsiasi forma.

La sostituzione per rinuncia, dimissioni o decadenza dei componenti, avviene con la nomina di colui o di coloro che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo proclamato della rispettiva lista.

L'assemblea dei Rappresentanti è presieduta dal Sindaco di Roma Capitale, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, che viene eletto nella sua prima riunione. Alla prima riunione dell'Assemblea dei Rappresentanti, in assenza del Sindaco di Roma Capitale, assumerà provvisoriamente la Presidenza il più anziano tra gli eletti fino alla nomina del Vice Presidente.

L'assemblea dei Rappresentati adotta un Regolamento per il proprio funzionamento.

L'Assemblea dei Rappresentanti delibera:

1. gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
2. le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
3. la modificazione, fusione, scissione, liquidazione, estinzione dell'Associazione;
4. il regolamento per il funzionamento dell'Assemblea e per lo svolgimento delle elezioni;
5. l'approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi a rendiconto;
6. la determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
7. la nomina di due componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e la determinazione del compenso di tutti i componenti del Collegio;
8. l'acquisizione o la costituzione, con partecipazione totalitaria dell'I.P.A., di enti ancillari necessari per assolvere gli scopi dell'Associazione, nonché la nomina dei componenti degli organi degli stessi, determinando se riconoscere o meno un compenso e, eventualmente, il suo ammontare.

L'assemblea dei Rappresentati si riunisce, almeno due volte l'anno: entro il 30 giugno, per approvare il bilancio annuale consuntivo a rendiconto dell'esercizio concluso il 31 dicembre; entro il 20 dicembre per approvare il bilancio preventivo dell'esercizio che inizierà il successivo 1° gennaio. L'assemblea si riunirà, inoltre, ogni qual volta verrà convocata per deliberare sugli argomenti di sua competenza, nonché su tutti gli altri argomenti che saranno sottoposti alla sua approvazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente.

L'Assemblea deve essere convocata anche quando ne faccia richiesta il Consiglio di Amministrazione, 1/3 dei Componenti l'Assemblea ed il Collegio dei Revisori.

L'Assemblea si riunirà in Roma, nei locali dell'Associazione, se possibile, ovvero in altro idoneo locale indicato nell'avviso di convocazione spedito ai suoi componenti.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata con avviso inviato a tutti i componenti almeno 15 giorni prima della riunione, con mezzo idoneo a provare la sua ricezione, che dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti che saranno posti in discussione. A tal fine i componenti dell'Assemblea dovranno comunicare all'Istituto, entro 10 giorni dalla loro elezione, il mezzo con il quale vogliono ricevere le comunicazioni e l'indirizzo elettronico e/o fisico dove recapitarle. In difetto di variazioni le comunicazioni inviate con i mezzi ed agli indirizzi precedentemente dichiarati si intenderanno senz'altro ricevute dal destinatario.

Delle riunioni dell'assemblea si dovrà predisporre verbale sottoscritto dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Direttore, che fungerà da Segretario. Su richiesta di 1/3 dei componenti l'Assemblea si potranno effettuare fonoregistrazioni a supporto del verbale scritto.

Art.12
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da tredici componenti, compreso il Presidente e durano in carica cinque anni, coincidenti con quelli dell'Assemblea dei Rappresentanti.

Il Presidente è nominato dal Sindaco di Roma Capitale tra gli iscritti all'Associazione e di comprovata e riconosciuta pluriennale esperienza e professionalità nelle aree di competenza dell'IPA. Gli altri consiglieri sono eletti con il sistema proporzionale da tutti i soci con diritto all'elettorato attivo e passivo contestualmente

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including names like 'Fenu', 'Tomas', 'Gusev', and others.]

all'elezione dell'Assemblea dei Rappresentanti.

La sostituzione per rinuncia, dimissioni o decadenza di componenti del Consiglio, avviene con la nomina di colui o di coloro che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo proclamato della rispettiva lista. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti, a scrutinio segreto, il Vice Presidente, i membri effettivi e supplenti del Comitato Esecutivo, i componenti delle Commissioni permanenti, il Direttore dell'Associazione ed il Direttore del Notiziario.

Fino alla designazione del Presidente e/o la nomina del Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio è Presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Ciascun Consigliere, per quanto concerne l'elezione dei componenti il Comitato Esecutivo, non potrà votare più di due nominativi per i membri effettivi ed un nominativo per i componenti supplenti.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per cinque anni, tra una e l'altra elezione dell'Assemblea dei Rappresentanti e, alla scadenza, decade nella sua interezza. Nel tempo intercorrente tra la scadenza e l'insediamento del successivo Consiglio, il Consiglio decaduto continua a gestire la sola amministrazione corrente.

La sostituzione per rinuncia, dimissioni o decadenza dei componenti del Consiglio, avviene con la nomina di colui o di coloro che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo proclamato della rispettiva lista.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno ogni trimestre su convocazione del Presidente e, in via straordinaria, su convocazione del Presidente o richiesta del Sindaco di Roma Capitale, di 1/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori: in questi ultimi tre casi, in assenza, impedimento o rifiuto del Presidente, debitamente certificati, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente, che lo presiede.

In particolare, sono attribuzioni del Consiglio:

- a) la predisposizione dei bilanci preventivi, dei bilanci consuntivi di rendiconto e degli assestamenti di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Rappresentanti;
- b) i provvedimenti riguardanti le operazioni attive e passive e la determinazione dei saggi d'interesse nonché lo sviluppo delle varie forme di attività dell'Istituto;
- c) la delibera dei provvedimenti adottati dal Comitato Esecutivo, nonché delle proposte formulate dalle Commissioni permanenti;
- d) le proposte di modificazioni allo Statuto, da sottoporre al Sindaco di Roma Capitale per le sue eventuali osservazioni e all'Assemblea dei Rappresentanti per l'approvazione;
- e) l'adozione dei regolamenti interni predisposti dal Comitato Esecutivo;
- f) la nomina, la sospensione, la revoca e la retribuzione del personale addetto all'Istituto, che sono disciplinate da apposito regolamento interno;
- g) la nomina del Direttore dell'Associazione; le attribuzioni ed il trattamento economico dello stesso sono disciplinate dal suddetto regolamento interno;
- h) l'autorizzazione a stare in giudizio, sia come attore che come convenuto; L'Associazione, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e previa autorizzazione del Sindaco di Roma Capitale, potrà avvalersi della eventuale assistenza gratuita dell'Avvocatura Capitolina in tutte le varie fasi del giudizio.;
- i) l'istituzione e il conferimento di borse di studio sulla base di proposte formulate dal Comitato Esecutivo;
- j) la sospensione temporanea dei Soci ordinari;
- k) la nomina di eventuali Commissioni di studio, gruppi di lavoro e gruppi di interessi finalizzati all'erogazione di servizi diversi.
- L) Ratifica sui provvedimenti di carattere conservativo e cautelativo presi dal Presidente nell'interesse dell'Istituto, la cui urgenza non consenta la tempestiva convocazione del Comitato Esecutivo o del Consiglio di Amministrazione.

Art.13 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si compone:

- a) del Presidente dell'Istituto;
- b) del Vice Presidente;
- c) di quattro membri effettivi e di un supplente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) predisporre i bilanci, i rendiconti ed i regolamenti interni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

- b) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) vigilare sul funzionamento degli Uffici, ivi compresi i collaboratori, e sull'attività dell'Istituto;
- d) gestire il bilancio;
- e) deliberare sulle domande di prestiti fiduciari e di anticipazioni di somme di denaro;
- f) erogare l'assistenza sanitaria, secondo le norme previste dall'apposito regolamento;
- g) formulare proposte per il conferimento delle borse di studio.

Il Comitato Esecutivo si riunisce, in via ordinaria, una volta alla settimana; in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o due membri del Comitato stesso lo ritengono necessario.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare i membri supplenti, i quali hanno voto deliberante soltanto nel caso di assenza dei membri effettivi.

Quando sia assente uno solo degli effettivi, la sostituzione spetta al supplente anziano.

I Consiglieri potranno intervenire alle riunioni del Comitato Esecutivo con funzioni consultive.

Art.14

Commissione permanente per la sanità

La Commissione permanente per la sanità si compone:

- a) di sei Consiglieri, che non facciano parte del Comitato Esecutivo.

Spetta alla Commissione:

- a) nominare tra i Consiglieri il Presidente;
- b) dirigere e coordinare, sotto il profilo tecnico organizzativo, il Centro di medicina preventiva e il Centro stomatologico;
- c) proporre eventuali modifiche al regolamento per l'assistenza ai Soci ordinari;
- d) definire la programmazione del gruppo donatori sangue.

La Commissione, nei casi in cui lo ritenga opportuno, potrà avvalersi dei suggerimenti dei Sanitari dell'Istituto.

Art.15

Commissione permanente per la Comunicazione e Stampa

La Commissione stampa si compone:

- a) di quattro Consiglieri, di cui due designati dal Comitato Esecutivo e due dalla Commissione permanente per la Sanità;

Spetta alla Commissione:

- a) nominare tra i Consiglieri il Presidente;
- b) nominare il Comitato di redazione del Notiziario;
- c) pubblicizzare l'attività dell'Istituto, curando la diffusione del Notiziario;
- d) sovrintendere alla gestione ed all'aggiornamento del sito Internet dell'Istituto.

Art.16

Commissione permanente per la cultura e per la socializzazione

La Commissione permanente per la cultura e per la socializzazione si compone:

- a) di sei Consiglieri.

Spetta alla Commissione:

- a) Nominare tra i Consiglieri il Presidente;
- b) Programmare le attività culturali, di socializzazione, dandone ampia informativa ai Soci;
- c) Definire i programmi di intervento attraverso gli organismi dell'Istituto predisposti.

Art.17

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri, iscritti al Registro dei Revisori Legali, dei quali uno nominato dal Sindaco di Roma Capitale, che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio e due nominati dall'Assemblea dei rappresentanti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha la stessa durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni dei Revisori dei Conti, per quanto si riferisce alle facoltà e agli obblighi degli stessi, sono quelle previste dal Codice Civile per quanto compatibili con le norme del presente Statuto.

Al Collegio è inoltre attribuito anche il controllo contabile.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Toma', 'Gover', and others.]

Art.18
Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto.

Ha, inoltre, facoltà di convocare in ogni momento sia il Consiglio di Amministrazione che il Comitato Esecutivo per sottoporre al loro esame, a seconda delle rispettive competenze, tutti quei provvedimenti che ritenga utili per l'Istituto, di prendere le iniziative di carattere conservativo e cautelativo nell'interesse dell'Istituto, la cui urgenza non consenta la tempestiva convocazione del Comitato Esecutivo o del Consiglio di Amministrazione, riferendone ai predetti Organi entro cinque giorni.

In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Qualora si dovesse verificare l'assenza sia del Presidente che del Vice Presidente, le riunioni ordinarie del Comitato Esecutivo saranno presiedute dal membro effettivo anziano, il quale, nel caso la suddetta assenza dovesse protrarsi oltre un mese, dovrà convocare il Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti che si riterrà opportuno adottare al riguardo. Tale seduta sarà presieduta dal Consigliere anziano.

Il Presidente può partecipare alle sedute delle Commissioni Permanenti.

Art.19
Direttore dell'Associazione

Il Direttore dell'Associazione è preposto alla direzione dell'Istituto, attende alla gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Istituto stesso, assiste, in qualità di Segretario, alle sedute degli Organi collegiali, redigendone i verbali; firma i mandati di pagamento congiuntamente al Presidente.

Il compenso del Direttore dell'Istituto è determinato dal regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 12.

Art.20
Validità e disciplina delle adunanze, decadenza dagli incarichi

Le sedute degli organi dell'Istituto non sono pubbliche.

Quelle del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengano almeno sei Consiglieri oltre colui che le presiede; quelle del Comitato Esecutivo sono valide quando intervengano almeno tre Consiglieri oltre colui che le presiede.

L'assenza non giustificata dei Consiglieri di Amministrazione, dei Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Direttore dell'Associazione a tre sedute consecutive o a cinque sedute nell'anno, porterà alla decadenza dell'incarico, che verrà pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, salvo che per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che verrà proposta dal Consiglio di Amministrazione e pronunciata dal Sindaco di Roma Capitale.

Art.21
Votazioni

I provvedimenti si adottano con voto palese.

Quando si tratta di nomine, ovvero quando ne facciano richiesta almeno 1/4 dei componenti presenti dell'Assemblea dei Rappresentanti, oppure 1/4 dei Consiglieri presenti del CdA nel Consiglio, il voto è segreto.

Le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

La modificazione, fusione, scissione, liquidazione, estinzione dell'Associazione e le modifiche Statutarie, sono approvate con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti dell'Assemblea dei Rappresentanti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Art.22
Compensi ai componenti degli organi dell'Associazione

Al Presidente dell'Istituto, ai Componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed ai Revisori dei Conti, spetta un compenso omnicomprensivo degli interventi alle sedute e di qualsivoglia attività espletata nell'interesse dell'Istituto, determinato dall'Assemblea dei Rappresentanti all'atto della nomina ed ogni anno in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Il compenso del Presidente dell'Istituto è aumentato fino ad un massimo del 50% rispetto al compenso dei singoli Consiglieri.

Al Presidente, al vice Presidente, ai Consiglieri di Amministrazione al Presidente ed ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere attribuiti compensi, indennità, gettoni di presenza e benefici economici, comunque denominati e di qualsivoglia natura, a carico del bilancio dell'Istituto, oltre i compensi come sopra determinati.

Art.23

Esercizio annuale

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

L'esercizio annuale comprende le gestioni del bilancio e del patrimonio.

Art.24

Bilancio preventivo e bilancio consuntivo di rendiconto

Entro il 10 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone lo stato delle previsioni per il nuovo esercizio, costituito dal bilancio annuale di previsione di competenza corredato dal conto economico.

Il bilancio annuale di previsione di competenza corredato dal conto economico, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, sono sottoposti, al più tardi entro il 15 ottobre, all'esame del Sindaco di Roma Capitale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione, potrà proporre eventuali variazioni. Trascorsi i trenta giorni la proposta del Consiglio di Amministrazione, con le eventuali proposte di variazioni del Sindaco di Roma Capitale, saranno sottoposte all'Assemblea dei Rappresentanti per l'approvazione.

Entro il 20 Marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il rendiconto finanziario ed economico dell'esercizio scaduto, corredato dal relativo conto patrimoniale.

Il rendiconto finanziario ed economico dell'esercizio scaduto, corredato dal relativo conto patrimoniale, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori sono sottoposti, al più tardi entro il 30 Marzo, all'esame del Sindaco di Roma Capitale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione, potrà proporre eventuali variazioni. Trascorsi i trenta giorni la proposta del Consiglio di Amministrazione, con le eventuali proposte di variazioni del Sindaco di Roma Capitale, saranno sottoposte all'Assemblea dei Rappresentanti per l'approvazione.

Art.25

Entrate ed Uscite dell'Esercizio

Le entrate di competenza dell'esercizio sono costituite, di norma:

- a) dai contributi dei Soci;
- b) dai contributi dei lavoratori convenzionati;
- c) dagli interessi attivi sulle operazioni di credito, sui conti correnti e su altri eventuali investimenti finanziari;
- d) dagli oneri a carico dei beneficiari del credito;
- e) dalle compartecipazioni dei Soci ordinari alle spese assistenziali;
- f) dai prelevamenti da fondi accantonati per finalità statutarie;
- g) dalle quote di ammortamento dei prestiti fiduciari;
- h) dalla costituzione dei fondi statutarie;
- i) dalle entrate in partite di giro;
- j) da altri proventi.

Le uscite di competenza sono costituite, di norma:

- a) dalle spese per l'assistenza ai Soci ordinari e ai convenzionati;
- b) dalla liquidazione delle somme dovute ai Soci ordinari a titolo previdenziale;
- c) dalla costituzione di fondi di accantonamento e di riserva;
- d) dal conferimento di borse di studio;
- e) dalle spese di personale;
- f) dalle spese per gli Organi dell'Istituto;
- g) dalle spese per il servizio di cassa e dalle spese d'ufficio;
- h) dalle spese per imposte e tasse;
- i) dalla concessione dei prestiti fiduciari e delle altre forme di credito;
- j) dal prelevamento di somme dai fondi statutarie;

Dianda

Scud

Scud

Scud

Scud

Scud

Scud

Scud

- k) dalle spese per partite di giro;
- l) dalle spese eventuali e varie.

Art.26
Bilancio

Per quanto riguarda la predisposizione del bilancio (stato patrimoniale e conto economico) si applicano le norme previste dal Codice Civile per le associazioni.

Art.27
Destinazione degli utili di esercizio

Gli utili netti dell'esercizio saranno destinati a coprire le eventuali perdite di esercizi precedenti; la parte rimanente sarà destinata al fondo di riserva ordinario.

Art.28
Servizio di cassa

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato a primarie Aziende di Credito previa stipula di apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.29
Prestiti fiduciari

I Soci ordinari in attività di servizio ed i soci convenzionati possono richiedere prestiti fiduciari che saranno concessi sulla base di parametri fissati dal Consiglio di Amministrazione in riferimento, sia alla retribuzione percepita dal richiedente, sia all'anzianità di servizio maturata dallo stesso.

Il prestito fiduciario dovrà essere restituito in un numero di rate mensili costanti stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

A garanzia del prestito ottenuto, il beneficiario dovrà delegare all'Istituto la riscossione delle quote corrispondenti alle suddette rate mensili.

I pensionati iscritti possono richiedere prestiti fiduciari di importo non superiore a quello che sarà stabilito anno per anno, dal Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio di previsione.

Nei casi di particolare necessità, debitamente motivata e documentata, il Comitato Esecutivo potrà derogare dai limiti massimi stabiliti sia per la misura del prestito che per la durata dello stesso.

Art.30
Ritenute sui prestiti fiduciari

Sull'ammontare dei prestiti fiduciari, si applicherà un saggio di interesse ed una ritenuta a titolo di contributo alle spese di gestione nelle misure che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art.31
Limiti di età per la concessione di prestiti

Il periodo di estinzione dei prestiti fiduciari non potrà protrarsi oltre il mese precedente al compimento dell'età o dell'anzianità di servizio per il collocamento a riposo del beneficiario, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti all'epoca della concessione.

In caso di collocamento a riposo anticipato, si darà luogo alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 35.

Art.32
Garanzia per i prestiti fiduciari diritto di rivalsa sui crediti del debitore

A garanzia del debito contratto, gli interessati dovranno rilasciare apposita obbligazione, completata da espressa autorizzazione all'Istituto di rivalersi, in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa (esclusa quella di morte), sulle ultime competenze a qualunque titolo spettanti ad essi o agli aventi causa, sul trattamento di quiescenza e sul T.F.R. accantonato, nonché sui fondi di previdenza complementare a cui il Socio ordinario o convenzionato ha aderito.

Tommasi

10
*Per
Pavesi*

[Signature]

Perini

[Signature]

D. Mule

Lucchi

Art.33

Abbuoni e rimborsi per la rinnovazione e la restituzione anticipata

Nelle rinnovazioni dei prestiti e nelle restituzioni anticipate, il beneficiario del credito sarà tenuto a rinunciare al rimborso degli interessi relativi al mese in corso.

L'Istituto scomputerà dal prestito rinnovato o dall'importo da restituire l'ammontare degli interessi relativi al periodo residuale della estinzione del debito.

In nessun caso si potrà procedere alla restituzione anche parziale delle spese di gestione.

Articolo 34

Pubblicazione sul sito Internet

Tutte le delibere assunte dall'Assemblea dei Rappresentanti e dal Consiglio di Amministrazione saranno pubblicate sul sito internet dell'Istituto entro 15 (quindici) giorni dalla loro adozione.

Saranno altresì pubblicati, su apposita sezione del sito web, tutti gli incarichi di studio, consulenza e ricerca con la indicazione del soggetto incaricato, dell'oggetto del conferimento, dell'importo lordo previsto e della durata. La pubblicazione avverrà entro 10 (dieci) giorni dal conferimento.

Articolo 35

Norme transitorie e di rinvio

Le disposizioni del presente Statuto hanno efficacia ed entrano in vigore a decorrere dall'approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina.

Gli Attuali Organi statuari ed i titolari di cariche nei detti Organi dell'Istituto, salvo dimissioni o altro personale impedimento - ovvero revoca del Presidente, del Direttore o del Presidente del Collegio dei Revisori da parte del Sindaco di Roma Capitale durante il regime transitorio - continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario previgente.

Fino alla scadenza degli attuali Organi statuari si osserveranno le disposizioni del presente statuto in quanto compatibili ed al Consiglio di Amministrazioni sono attribuite le funzioni dell'Assemblea dei Rappresentanti.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti che regolano le Associazioni.